

DELIBERA IN STRALCIO



CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

Sessione Straordinaria
Seduta del 31 Marzo 2021

ATTO N. 840

OGGETTO: Nuovo assetto gestionale del Comune di Bioglio. Approvazione.

IL PRESIDENTE pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato e riferisce che la relativa proposta è stata pubblicata sull'area riservata del sito dell'Autorità d'Ambito accessibile con password a tutti i Rappresentanti della Conferenza.

LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e la Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali";

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012, il cui art. 2 dispone, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di approvazione del Piano d'Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza dell'Autorità d'Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione complessiva del Piano stesso;

DATO ATTO della Deliberazione n. 149 del 13 marzo 2006, sottoscritta per accettazione dai Gestori, con la quale l'Autorità d'Ambito ha individuato quale modello organizzativo per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato la gestione coordinata ed integrata da parte di:

- CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI (ex art. 113, co. 5, lett. c) D.Lgs. 267/2000 - in house);
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.p.A. (ex art. 113, co. 5, lett. b) – società mista con socio privato scelto con procedura ad evidenza pubblica);
- ATENA S.p.A. (oggi ASM VERCELLI S.p.A.) (salvaguardata ex art. 113, co. 15bis, avendo collocato sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica);
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.p.A. (ex art. 113, co. 5, lett. c) D.Lgs. 267/2000 – in house);
- CORDAR VALSESIA S.p.A. (ex art. 113, co. 5, lett. c) D.Lgs. 267/2000 - in house);
- COMUNI RIUNITI S.p.A. (poi S.r.l.) (ex art. 113, co. 5, lett. c) D.Lgs. 267/2000 - in house dei Comuni di: Zubiena, Netro, Crova, Lenta, Salasco, Quinto, Ghislarengo, Mezzana Mortigliengo, Bioglio, Albano V.se, Cavaglià, Dorzano, Alice Castello, Borgo D'Ale, Callabiana, Moncrivello);

tenuti ad operare unitariamente per mezzo del Coordinatore ATO2ACQUE S.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;

VISTA la Convenzione 23.04.2008 - rep. 141, con la quale è stata affidata la gestione alla società Comuni Riuniti S.r.l. fino alla scadenza del 31.12.2023 e il suo successivo aggiornamento in data 21.07.2017 rep. n. 277, regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito, i Gestori del servizio idrico integrato - ed il coordinatore Ato2acque S.c.a.r.l.

DATO ATTO della Deliberazione della Conferenza n. 711 del 4 Aprile 2019 e della diffida prot. n. 630 del 5 aprile 2019 disposta nei confronti della Società Comuni Riuniti con effetto risolutivo della convenzione in caso di inadempienza;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 751 del 12 dicembre 2019 con la quale la Conferenza:

1. ha dato atto della avvenuta risoluzione del contratto di servizio 23.04.2008 rep. 141 per effetto dell'inadempimento alla diffida intimata ex art. 1454 c.c., e, in ogni caso e per quanto occorrente, ha dichiarato tale avvenuta risoluzione;
2. ha dato atto dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria tecnica-gestionale all'esito della quale sono stati individuati quali gestori subentranti:
 - ASM Vercelli S.p.A. per i Comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale e Moncrivello;
 - Cordar S.p.A. Biella Servizi per i Comuni di Bioglio, Callabiana, Mezzana Mortigliengo, Dorzano, Cavaglià;
 - S.I.I. S.p.A. per i Comuni di Ghislarengo, Lenta, Netro, Albano V.se, Zubiena, Crova, Quinto V.se, Salasco;
3. ha autorizzato il subentro di ASM Vercelli S.p.A., Cordar S.p.A. Biella Servizi e S.I.I. S.p.A. a decorrere dal 01.04.2020, previa sottoscrizione di atto aggiuntivo al contratto di servizio e previo pagamento a Comuni Riuniti S.r.l. del Valore Residuo salvo successivo conguaglio all'esito della trasmissione degli atti all'ARERA ed alla sua verifica ed approvazione, ponendo in essere, nel periodo intercorrente tra tale data e la data di subentro, tutte le azioni necessarie per la presa in carico degli impianti, il passaggio del personale, delle anagrafiche utenti, e di ogni altro dato o informazione necessaria;

4. ha autorizzato la prosecuzione della gestione da parte di Comuni Riuniti S.r.l. fino alla data di subentro, alle condizioni previste dalla vigente Convenzione;
5. ha riservato al seguito la verifica dei presupposti per azione risarcitoria nei confronti di Comuni Riuniti S.r.l. ed escussione della cauzione e polizze assicurative di cui all'art. 21, commi 2 e 5, del Contratto di servizio;

RICHIAMATE ULTERIORMENTE:

- la corrispondenza intercorsa fra ATO2 e Comuni Riuniti volta al conseguimento da parte della Società medesima della proposta del Valore Residuo della gestione ovvero dei dati necessari per la determinazione da parte dell'Ente;
- in particolare la nota p.e.c. ATO2 prot. n. 83 del 20.01.2020 con cui, preso atto della difficoltà della Società di calcolare il VR disaggregato per Comune, stante il trattamento contabile posto in essere per i cespiti capitalizzati a partire dal 2008, l'ha invitata a presentare, entro il 22.01.2020, la proposta di VR relativo all'intera società, corredato delle informazioni già richieste con la sopra citata nota n. 2270 del 13.12.2019, avvertendo che in difetto avrebbe proceduto sulla base dei dati disponibili;
- la nota p.e.c. del 23.01.2020 (prot. ATO2 n. 112 del 23.01.2020) con la quale Comuni Riuniti ha trasmesso, ai fini della determinazione del VR, dati relativi al valore netto contabile dei cespiti, al valore dei risconti passivi da contributi ricevuti e al valore delle imposte anticipate, non utili allo scopo di calcolare il VR secondo la metodologia ARERA;

DATO ATTO che:

- Comuni Riuniti e parte dei Comuni soci hanno impugnato avanti al TAR Piemonte la deliberazione ATO2 n. 751 del 12 dicembre 2019 e gli atti connessi, con istanza cautelare;
- con ordinanza n. 185/2020 del 08.04.2020, il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che "allo stato, appare maggiormente foriera di problematiche la formale persistenza del rapporto giuridico impregiudicata ogni ulteriore valutazione ai fini del perito e fermi gli obblighi di continuità del servizio";

PERTANTO, con p.e.c prot. n. 574 del 10.04.2020 l'ATO2 ha richiesto a Comuni Riuniti, ai fini del subentro, di consegnare all'Autorità d'Ambito, nel rispetto delle raccomandazioni conseguenti all'emergenza Covid-19, entro la data del 15 aprile 2020:

1. Chiavi degli impianti e dei siti;
2. Mappa rete acquedotti e fognature (private e comunali) GIS o vettoriale;
3. Anagrafica utenze (in formato informatico database o tabellare) corredata da tutti gli elementi richiesti da ARERA;
4. Anagrafica contatori (in formato informatico database o tabellare);
5. Storico letture contatori (in formato informatico database o tabellare);
6. Storico ruoli ultimi 5 anni (in formato informatico database o tabellare);
7. Elenco POD, dichiarazioni di conformità impianto (denuncia INAIL), verifica di terra, copia ultima bolletta;
8. Planimetrie, sezioni e prospetti dei siti acquedotto;
9. Planimetrie, sezioni e prospetti degli impianti di depurazione e sfioratori;
10. Concessioni demaniali relative alle reti e agli impianti nonché autorizzazioni e concessioni delle captazioni idriche;
11. Copia delle AUA/Prescrizioni degli impianti di depurazione/scarichi;
12. Registro sopralluoghi siti depurazione/scarichi;
13. Storico analisi IN/OUT impianti depurazione;
14. Storico analisi potabilità acquedotto;

15. Contratti di manutenzione in essere;
16. Copia degli studi sulle aree di salvaguardia (eventuali incarichi a geologi e iter delle pratiche in corso);
17. Copia degli atti di proprietà dei siti su cui insistono i manufatti di cui alle lettere precedenti g e h;
18. Presenza di eventuali vincoli verso terzi per accesso ai locali/reti e per loro gestione;
19. Presenza di eventuali contenziosi in corso con enti pubblici o privati o con enti di controllo;
20. se ci sono in corso contratti di appalto per investimenti;
21. se ci sono contratti in corso di fornitura per rifornimento magazzini;
22. se sono in corso gare per l'affidamento di nuovi appalti.

Con la medesima nota, ai fini della determinazione definitiva del Valore Residuo della Società, nonché disaggregato per Comune e dei cespiti "generalisti", veniva richiesto di produrre:

1. il dettaglio delle fatture concorrenti a formare i cespiti onnicomprensivi "Investimenti anno n", per gli anni dal 2008 al 2018 (rif. cespiti cat. 80 Investimenti S.I.I. n. 1112, 1146, 1174, 1186, 1200, 1224, 133, 1228, 1260, 1286, 1301), con esplicita indicazione, fattura per fattura:
 - della categoria contabile ARERA di riferimento;
 - del Comune in cui il singolo intervento cui la fattura si riferisce è stato realizzato;
 - per i cespiti realizzati dal 2008 al 2011, importo del fondo di ammortamento al 31.12.2011;
2. il dettaglio dei cespiti realizzati nel corso dell'anno 2019, con indicazione:
 - della categoria contabile ARERA di riferimento;
 - del Comune in cui il singolo cespite è stato realizzato;
3. importo delle immobilizzazioni in corso (LIC) al 31 dicembre 2019, con indicazione del Comune in cui il singolo cespite in corso di realizzazione è ubicato;
 - il dettaglio dei contributi a fondo perduto (CFP) incassati, inclusi contributi di allaccio, con esplicita indicazione:
 - del Comune in cui è ubicato l'intervento finanziato da contributo;
 - documento di riscontro rispetto alle scritture contabili (es. mastro di conto) o EC bancario.

Ed inoltre, ai fini della determinazione del Valore Residuo spettante per congruagli tariffari, si chiedeva di indicare:

1. i volumi consuntivi fatturati negli anni 2018 e 2019 (se già disponibili) per ogni Comune e relative tariffe applicate;
2. i consumi elettrici per ogni Comune degli anni 2018 e 2019, posto che in sede di attività di controllo tecnico sono stati forniti dati incongruenti tra il totale consumi (cfr. foglio "meteo energia" e i consumi relativi ad ogni POD (cfr. Allegato 3-3D) per l'anno 2018.

PRESO ATTO delle comunicazioni p.e.c. del 15.04.2020 e del 22.04.2020, con cui Comuni Riuniti ha chiesto proroghe fino a 3 mesi "dal termine dell'emergenza sanitaria" per l'invio di quanto richiesto;

RITENUTE non giustificate le richieste e dato atto che, ai fini della concretizzazione del subentro gestionale, una parte delle informazioni richieste è comunque ricavabile dai dati trasmessi nel corso degli anni per specifiche attività sia dal Gestore stesso, sia da altri Enti coinvolti nella gestione del servizio idrico (in particolare, aree di salvaguardia delle captazioni, dati sulla qualità dell'acqua e degli scarichi dei

reflui, dati sull'energia, cartografie delle reti);

DATO ATTO CHE:

- l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte n.1185/2020 è stata impugnata da Comuni Riuniti e Comuni Soci avanti al Consiglio di Stato;
- con ordinanza n. 3637 del 19 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecitata fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa., dinanzi al Tribunale Amministrativo, per l'esame delle plurime complesse questioni sottese alla vicenda inerente alla risoluzione del contratto di servizio idrico integrato disposta all'Autorità d'ambito, udienza fissata al 13 gennaio 2021;

RICHIAMATE:

- la p.e.c. ATO2 prot. n. 1088 del 22.06.2020, sollecitata con prot. 1234 del 13.07.2020 con cui si chiedeva a Comuni Riuniti di compilare i dati tecnico-gestionali propedeutici alla definizione del Pdl;
- la p.e.c. ATO2 prot. n. 1183 del 06.07.2020 integrata con il prot. 1192 del 07.07.2020 con cui si chiedeva a Comuni Riuniti di compilare i dati economici-patrimoniali e tariffari propedeutici alla definizione del PEF, nonché la documentazione necessaria ai fini della riconciliazione della stratificazione dei cespiti con le fonti contabili;
- la p.e.c. ATO2 prot. 1637 del 24.09.2020 con cui si diffidava Comuni Riuniti alla presentazione di tutta la documentazione richiesta ai fini della definizione del Pdl e del PEF entro il 30 settembre 2020, unitamente alla documentazione richiesta con prot. 1534 del 3.9.2020 propedeutico al controllo gestionale dell'annualità 2019;
- la p.e.c. COMUNI RIUNITI prot. 005/2020 datata 07 gennaio 2020 ma trasmessa ad ATO2 solo in data 29.09.2020 (prot. ATO2 n.1659) con cui Comuni Riuniti forniva, solo parzialmente, risposte sulle incongruenze relative al controllo tecnico-economico della gestione 2018;
- la p.e.c. COMUNI RIUNITI prot. 454/2020 del 30.09.2020 (prot. ATO2 n. 1681) con cui la Società trasmetteva, solo parzialmente, la documentazione richiesta ai fini della predisposizione tariffaria nonché al controllo gestionale 2019;
- la relazione ATO2 trasmessa in data 01.12.2020 con prot. 2161 ad ARERA e a Comuni Riuniti, in cui venivano rappresentate le numerose incongruenze rilevate dai dati ricevuti;
- la p.e.c. COMUNI RIUNITI prot. 555/2020 del 04.12.2020 (prot. ATO2 n. 2191) con cui la Società ri-trasmetteva, solo parzialmente, i dati tecnici;
- la p.e.c. ATO2 prot. n. 2212 del 09.12.2020 con cui si chiedeva il re-invio completo di tutta la documentazione sia economica sia tecnica;

DATO ATTO CHE con sentenza n. 117/2021 il TAR Piemonte ha respinto il ricorso con "conseguente intervenuta risoluzione della convenzione" e, pur dando atto di non potersi esprimere sulle "successive attività ... necessarie per dare corso al provvedimento", in quanto esulanti dal giudizio, ha affermato la loro certa doverosità e ha ordinato che la sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa;

RICHIAMATE ULTERIORMENTE:

- le p.e.c. COMUNI RIUNITI prot. 100/2021 e 104/2021 del 15.02.2021 (prot. ATO2 n. 361) con cui la Società ri-trasmetteva, solo parzialmente, i dati tecnici;
- la p.e.c. ATO2 prot. n. 443 del 26.02.2021 con cui si chiedeva il re-invio completo di tutti i dati tecnici ed economici, compilati nella loro interezza e correttezza, finalizzato all'attività obbligatoria di ATO2 inerente al controllo della gestione

dell'annualità 2019;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 823 del 28.02.2020, con cui il Comune di Bioglio aveva manifestato la volontà, nella logica di armonizzazione dei servizi rispetto ai Comuni vicini, di trasferire la gestione delle reti da Comuni Riuniti al gestore dei Comuni di Piatto e Pettinengo (Cordar Biella Servizi);

VISTO il sopralluogo per l'individuazione della consistenza degli impianti svolto in data 11 maggio 2020 presso il Comune di Bioglio, convocato con p.e.c. ATO2 prot. n. 697 del 30 aprile 2020, cui hanno partecipato ATO2, Comune di Bioglio e Cordar S.p.A. Biella Servizi, assente il gestore uscente Comuni Riuniti seppur invitato, da cui è scaturito il documento tecnico allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e coerente con le necessarie attività di subentro;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 724 del 22.02.2021, con cui il Comune di Bioglio ha rappresentato la volontà di dare corso nell'immediato alle disposizioni del TAR e dell'Autorità d'Ambito al fine di consentire una pronta azione di programmazione e manutenzione delle reti nel Comune stesso;

DATO ATTO della comunicazione ATO2 prot. n. 472 del 2 marzo 2021 con cui è stata richiesta a Comuni Riuniti la documentazione sotto riportata, al fine di poter attivare, contestualmente, tutte le attività in capo al gestore subentrante, e sono stati illustrati gli adempimenti non implicanti il necessario intervento del personale della Società medesima al fine di agevolare e sveltire le procedure specificando altresì che, in caso di mancata collaborazione, parziale o totale da parte di Comuni Riuniti, gli oneri sostenuti dai gestori per completare l'attività di subentro sarebbero stati posti a suo carico attraverso le compensazioni economiche scaturite dalle procedure in atto e che Comuni Riuniti potrà emettere le bollette limitatamente ai consumi rilevati fino alla data dell'effettivo subentro:

- a) determinazione del valore residuo,
- b) anagrafica utenze (in formato informatico database o tabellare);
- c) matricole contatori;
- d) letture contatori (in formato informatico database o tabellare);
- e) limitatamente alle dichiarazioni di conformità impianto (denuncia INAIL), verifica di terra, copia ultima bolletta;
- f) registro sopralluoghi siti depurazione/scarichi;
- g) contratti di manutenzione in essere;
- h) presenza di eventuali contenziosi in corso con enti pubblici o privati o con enti di controllo;
- i) presenza di contratti di appalto in corso per investimenti;
- j) presenza di contratti di fornitura in corso per rifornimento magazzini;
- k) presenza di gare in corso per l'affidamento di nuovi appalti;

con richiesta di trasmettere quanto richiesto entro il 10.03.2021;

DATO ATTO che Comuni Riuniti non ha presentato la documentazione richiesta di cui al punto precedente, come peraltro già accaduto con le documentazioni richieste in precedenza;

CONSIDERATO che questa Autorità con l'ausilio tecnico di Hydrodata S.p.A e sulla base delle fonti contabili obbligatorie relative al Gestore cessato Comuni Riuniti S.r.l., come disposto dalla Regolazione ARERA, ha provveduto alla determinazione del Valore Residuo della gestione, salvo conguaglio dell'annualità 2019 e 2020 nonché dell'eventuale conguaglio per puntuale attribuzione al Comune dei cespiti e dei contributi a fondo perduto

rilevati in modo aggregato da Comuni Riuniti s.r.l. nella propria contabilità, approvata con deliberazione n. 761 del 29.01.2020, non impugnata;

RILEVATO che, sulla base dei calcoli effettuati da Hydrodata S.p.A., il valore di subentro relativo al Comune di Bioglio è pari a 188.087 euro, salvo congruagli come specificato in delibera nei punti successivi;

RITENUTO opportuno che il valore residuo pagato a Comuni Riuniti sia in via prioritaria destinato all'estinzione anticipata dei mutui stipulati dalla stessa società con Biver Banca sui quali pendono fidejussioni prestate a garanzia dai Comuni Soci, tra cui, per i mutui in seguito dettagliati, dal Comune di Bioglio, da svincolarsi con estinzione anticipata del finanziamento garantito:

- numero 22033604 di euro 21.000 con scadenza 10/07/2026 con debito residuo di euro 6.785,34;
- numero 22038214 di euro 50.000 con scadenza 10/05/2029 con debito residuo euro 25.743,57;
- numero 40000200 di euro 60.000 con scadenza 16/06/2033 con debito residuo euro 45.331,81;

DATO ATTO che In conformità alla sentenza del Tar 117/2021 e ai sensi degli art. 153, comma 1, e 172, comma 5, d.lgs. 152/06, i beni e gli impianti relativi al servizio idrico devono essere prontamente resi disponibili dagli enti locali al Gestore subentrante di competenza pertanto le chiavi degli impianti, detenuti dai singoli Comuni soci, potranno essere ad essi direttamente richieste e consegnate al subentro con il contestuale pagamento del Valore Residuo come sopra indicato;

DATO ATTO inoltre che, risolta la convenzione, la Società non ha in ogni caso titolo per trattenere beni e impianti di pertinenza del servizio idrico integrato e, in assenza di spontanea riconsegna, all'Ente d'Ambito compete la relativa autotutela ex artt. 823, comma 2, c.c. e. 143, co.2, d.lgs. 152/2006,

RITENUTO, pertanto, che vi siano i presupposti per attuare concretamente il subentro gestionale, a partire dal 08 aprile 2021;

CONSIDERATO che, conseguentemente a tutto quanto sopra, è stato predisposto a cura degli Uffici dell'Autorità d'Ambito, apposito Documento Tecnico, che, con riferimento al Comune di Bioglio:

- rileva la descrizione degli impianti oggetto del servizio idrico integrato, precisando che lo stato di consistenza, vista l'assenza del Gestore uscente in sede di sopralluogo, è stato ricavato dalla documentazione trasmessa all'Autorità d'Ambito dalla Comuni Riuniti S.r.l. in occasione di attività inerenti il "Progetto di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d'Ambito";
- dà atto del sopralluogo per la verifica della consistenza dei beni avvenuto a Bioglio in data 11 maggio 2020 e delle relative risultanze;
- prende atto del Valore Residuo come determinato dal consulente Hydrodata S.p.A., nelle more dell'applicazione delle procedure ai sensi del MTI-3, in base alle quali il subentrante Cordar S.p.A. Biella Servizi potrà chiedere il riconoscimento ai fini tariffari degli investimenti realizzati in Bioglio da Comuni Riuniti, contestualmente alla liquidazione ad essa del relativo Valore Residuo, e conseguente iscrizione del relativo onere nel perimetro dei propri cespiti del SII;
- prende atto della necessaria compensazione dei maggiori oneri di cui il gestore subentrante dovrà farsi carico in assenza della dovuta cooperazione di Comuni

Riuniti, da sottoporsi a rendicontazione a consuntivo e conguaglio nei confronti di Comuni Riuniti.

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale di Bioglio n. 6 del 9/3/2021 con la quale si attesta la volontà del Comune di recedere dalla Società Comuni Riuniti riconoscendo in Cordar SpA Biella Servizi l'operatore in grado di assicurare la soluzione ottimale per il territorio da gestire e di cui il Comune già possiede una quota di partecipazione al capitale sociale;

RITENUTA necessaria la piena e fattiva collaborazione dei soggetti Gestori coinvolti dal presente atto per l'efficace passaggio gestionale del servizio idrico nel territorio del Comune di Bioglio, senza creare interruzioni del servizio e garantendo alle utenze interessate la dovuta informazione da parte del Gestore subentrante Cordar Biella Servizi spa;

RITENUTO che il subentro di Cordar Biella Servizi SpA comporta integrazione della convenzione sottoscritta in data 05.09.2017 (rep n. 279) con Cordar S.p.A. Biella Servizi, alle stesse condizioni ivi previste;

VALUTATO di rimandare a successivo provvedimento la definizione della tariffa da applicarsi al nuovo bacino d'utenza del Comune di Bioglio e della programmazione degli interventi necessari da parte di Cordar S.p.A. Biella Servizi, a seguito delle opportune valutazioni da effettuarsi a cura dell'Autorità d'Ambito, attraverso procedura partecipata con il Gestore ed il Comune, viste le norme in materia dettate dall'ARERA;

RILEVATO che il Comitato Esecutivo di questa Autorità d'Ambito, nelle riunioni del 18 e del 25 marzo 2021, ha formulato parere favorevole in merito a questa deliberazione;

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione;

OMISSIS

DELIBERA

Per tutto quanto sopra espresso che si richiama integralmente:

1. di disporre che dall'8 aprile 2021 la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Bioglio sino a tale data svolta da Comuni Riuniti srl, sia svolta dal gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi, subentrante, per le ragioni espresse in premessa;
2. di disporre allo scopo che il Sindaco di Bioglio, detentore delle chiavi degli impianti afferenti il servizio idrico integrato, nella medesima data con orario da concordare, le consegna a Cordar Biella;
3. di prendere atto che la presente deliberazione, sottoscritta per accettazione da Cordar Biella Servizi spa, costituisce integrazione alla Convenzione di gestione sottoscritta in data 05.09.2017 n. 279, alle stesse condizioni ivi previste;
4. di prendere atto del Documento Tecnico predisposto dagli Uffici dell'Autorità d'Ambito;
5. di disporre che contestualmente al subentro venga erogato a Comuni Riuniti il valore residuo come determinato dal consulente Hydrodata S.p.A., nelle more dell'applicazione delle procedure ai sensi del MTI-3, in base alle quali il subentrante Cordar S.p.A. Biella Servizi potrà chiedere il riconoscimento ai fini tariffari degli

investimenti realizzati in Bioglio da Comuni Riuniti, contestualmente alla liquidazione ad essa del relativo Valore Residuo, e conseguente iscrizione del relativo onere nel perimetro dei propri cespiti del SII;

6. di prendere atto della necessaria compensazione dei maggiori oneri di cui il gestore subentrante dovrà farsi carico in assenza della dovuta cooperazione di Comuni Riuniti, da sottoporsi a rendicontazione a consuntivo e conguaglio nei confronti di Comuni Riuniti.
7. di disporre quindi che il gestore subentrante Cordar S.p.A. Biella Servizi corrisponda a Comuni Riuniti S.r.l. il valore residuo pari ad euro 188.087, calcolato secondo le modalità in premessa indicate, alla quale si dovranno aggiungere:
 - conguaglio delle annualità pregresse;
 - conguaglio per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2019 alla data di subentro e degli ammortamenti tariffari conseguiti in tale periodo;
 - conguaglio, se occorre, per puntuale attribuzione al Comune dei cespiti e dei contributi a fondo perduto rilevati in modo aggregato da Comuni Riuniti s.r.l. nella propria contabilità, nonché degli ulteriori conguagli a seguito delle dovute compensazioni, e che i cespiti e contributi concorrenti a formare tale somma, o tale somma rettificata per effetto dei conguagli, possano essere riconosciuti, ai fini tariffari, alla Cordar S.p.A. Biella Servizi quale acquisizione di investimenti realizzati nel Comune di Bioglio;
 - conguaglio rispetto alla rendicontazione a consuntivo degli oneri di subentro sostenuti dal gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi;
8. di ritenere opportuno che il valore residuo pagato a Comuni Riuniti sia in via prioritaria destinato all'estinzione anticipata dei mutui stipulati dalla stessa società con Biver Banca sui quali pendono fidejussioni prestate a garanzia dai Comuni Soci, tra cui, per i mutui in seguito dettagliati, dal Comune di Bioglio, da svincolarsi con estinzione anticipata del finanziamento garantito:
 - numero 22033604 di euro 21.000 con scadenza 10/07/2026 con debito residuo di euro 6.785,34;
 - numero 22038214 di euro 50.000 con scadenza 10/05/2029 con debito residuo euro 25.743,57;
 - numero 40000200 di euro 60.000 con scadenza 16/06/2033 con debito residuo euro 45.331,81;
9. di invitare Comuni Riuniti S.r.l. e Cordar S.p.A. Biella Servizi alla fattiva ed efficace collaborazione per il passaggio di gestione di cui al punto 1), senza il pregiudizio della continuità del servizio reso all'utenza del Comune di Bioglio e al fine di evitare maggiori oneri in capo al gestore subentrante e conseguente aggravio sull'uscente;
10. di disporre che in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria in applicazione dell'MTI-3 verrà rimodulata la convergenza per il nuovo bacino d'utenza del Comune di Bioglio e verrà definita la programmazione degli interventi necessari da parte di Cordar S.p.A. Biella Servizi a seguito delle opportune valutazioni da effettuarsi a cura dell'Autorità d'Ambito, attraverso procedura partecipata con il Gestore e il Comune;
11. di disporre che Cordar S.p.A. Biella Servizi dia le dovute informazioni alle utenze del Comune di Bioglio relativamente al nuovo assetto di gestione e alle condizioni della fornitura del servizio;
12. di stabilire che Cordar S.p.A. Biella Servizi, si impegni ad accettare, fin d'ora, quanto verrà previsto in termini di pianificazione degli interventi per la nuova gestione del s.i.i.

del Comune di Bioglio, come verrà approvato dalla Conferenza di questa Autorità d'Ambito;

13. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Bioglio con invito allo stesso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune del provvedimento secondo i disposti dell'art. 7 della Convenzione istitutiva, ai Gestori Cordar S.p.A. Biella Servizi, gestore subentrante, e Comuni Riuniti S.r.l., gestore uscente, alla Regione Piemonte e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), Provincia di Biella, Asl Biella, Arpa Biella;
14. di incaricare il Direttore dell'Autorità d'Ambito di curare la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Autorità d'Ambito del presente atto.

OMISSIS

DOCUMENTO TECNICO

VALORE RESIDUO DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REALIZZATI
DALLA SOCIETÀ COMUNI RIUNITI S.R.L. NEL COMUNE DI BIOGLIO

* * *

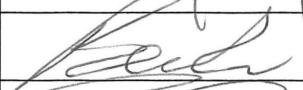
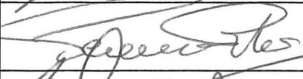
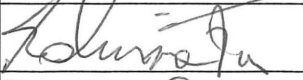
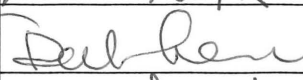
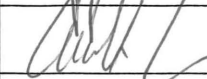
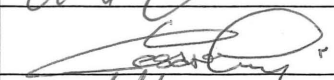
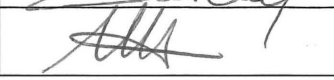
TRA

AUTORITÀ D'AMBITO N°2 PIEMONTE "BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE"

COMUNE DI BIOGLIO

COMUNI RIUNITI S.R.L.

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI

COGNOME NOME	ENTE RAPPRESENTATO	FIRMA
STEFANO CUFFA	COMUNE DI BIOGLIO	
BERNARDO LOUISON	COMUNE DI BIOGLIO	
PIETRO PIRALLO	COMUNE DI BIOGLIO	
FABRIZIO PIRALLO	COMUNE DI BIOGLIO	
TACCHINI LORENZA	CORDAR BIELLA	
DALLA VILLA FABIO	" "	
FOGATTAVERNA FRANCESCO	" "	
CRUTTO GABRIELE	" "	
CUZZI CESARE	AFO 2	
MANACCHINO ANDREA	" "	

1. PREMESSE

Ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) *"Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...) "*.

La L.R. Piemonte n. 13/97 ha individuato sei ambiti territoriali ottimali (A.T.O.), tra cui "Ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese" in cui ricade il Comune di Bioglio, che vi detiene una quota di rappresentatività pari allo 0,26% (cfr. Convenzione per l'istituzione dell'Autorità d'Ambito n°2 "Biellese, Vercellese, Casalese").

Ai sensi dell'art. 150, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 *"L'Autorità d'Ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione (...)"* (comma 1) ed *"aggiudica la gestione del servizio idrico (comma 2) ai soggetti ivi indicati i quali "gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (...)"*.

Ai sensi dell'art. 151 *"I rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito"* (comma 1).

La L.R. Piemonte n. 7/2012 conferma che *"Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle di elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe, di affidamento della gestione e di controllo diretto restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"* (art. 2, comma 1), e *"Gli enti locali esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le funzioni di cui al comma 1 secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 concernenti il servizio idrico integrato, modificata dalla legge regionale 4 luglio 2005, n. 8, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della L.R. 13/1997"*.

Il Comune di Bioglio ha sottoscritto la "Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra gli enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese e Casalese" per l'organizzazione del servizio idrico integrato. Lo stesso Comune, con deliberazione C.C. n. 11 in data 6 giugno 2003, ha approvato la convenzione con Comuni Riuniti S.r.l. per la concessione in gestione dei beni del servizio idrico integrato.

Con deliberazione n. 711 del 4 aprile 2019 la Conferenza dell'ATO ha demandato al Direttore di diffidare la Società ad adempiere a tutti gli oneri evidenziati nel medesimo atto e di avviare, contestualmente, istruttoria tecnica-gestionale per l'individuazione della soluzione organizzativa ottimale per garantire, in caso di inadempienza, il subentro nella gestione dei territori serviti da Comuni Riuniti.

Comuni Riuniti è stata diffidata ad adempiere nel termine ultimo di 30 giorni dal ricevimento (e quindi 5 maggio 2019), con avvertimento che la perdurante inottemperanza avrebbe determinato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 cc, fermo l'obbligo della Società, ai sensi dell'art. 14.2 lett. v) della Convenzione, di garantire la continuità del servizio proseguendo nella gestione fino al subentro del nuovo operatore.

Con p.e.c. prot. n. 649 del 9.4.2019 l'ATO ha comunicato a Comuni Riuniti, al Coordinatore e a tutti i Gestori dell'ambito l'avvio del procedimento per l'istruttoria tecnico-gestionale ai fini dell'eventuale subentro in caso di inottemperanza, da condurre in termini di efficienza, efficacia ed economicità e tenendo conto delle esigenze di sostenibilità economico-finanziaria e degli investimenti, di funzionalità e sinergie anche derivanti da contiguità territoriali e infrastrutturali, di valorizzazione della presenza già radicata sul territorio in ragione di pregressi rapporti di collaborazione con il Gestore uscente. All'esito della istruttoria, considerata la significativa frammentazione del territorio gestito da Comuni Riuniti, tale svolta è stato delineato il subentro di tre con la seguente ripartizione:

- ASM Vercelli S.p.A.: Comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale e Moncrivello;
- Cordar S.p.A. Biella Servizi: Comuni di Bioglio, Callabiana, Mezzana Mortigliengo, Dorzano, Cavaglià;
- S.I.I. S.p.A.: Comuni di Ghislarengo, Lenta, Netro, Albano V.se, Zubiena, Crova, Quinto V.se, Salasco;

ed è stata acquisita la loro dichiarazione di impegno a corrispondere a Comuni Riuniti il valore di subentro (già oggetto di stima dell'ATO sulla base della documentazione contabile parzialmente trasmessa da Comuni Riuniti e che sarebbe stato definito a seguito di procedura partecipata con la medesima Società e trasmesso all'Arera per la sua verifica ed approvazione);

Con deliberazione 12.12.2019 n. 751 la Conferenza ATO ha dato atto e dichiarato l'avvenuta risoluzione del contratto di servizio per effetto dell'inadempimento alla diffida ex art. 1454 c.c. e, visto l'esito dell'istruttoria tecnica-gestionale, ha autorizzato il subentro di ASM Vercelli S.p.A., Cordar S.p.A. Biella Servizi e S.I.I. S.p.A. a decorrere dal 01.04.2020, previo pagamento a C.R. del Valore Residuo in corso di definizione e salvo successivo conguaglio all'esito della trasmissione degli atti all'Arera e della sua verifica ed approvazione, con loro onere, nel periodo intercorrente tra tale data e la data di subentro, di porre in essere tutte le azioni necessarie per la presa in carico degli impianti, il passaggio del personale, delle anagrafiche utenti, e di ogni altro dato o informazione necessaria. Ha infine confermato l'esercizio provvisorio del servizio da parte di C.R. fino alla data di subentro ai sensi dell'art. 14.2 lett. v) della Convenzione, riservando a successiva verifica la sussistenza dei presupposti per azione risarcitoria ed escussione di cauzione e polizze assicurative di cui all'art. 21, commi 2 e 5, del Contratto di servizio.

Comuni Riuniti e parte dei Comuni soci hanno impugnato avanti al TAR Piemonte la deliberazione n. 751/2019 e gli atti connessi, con istanza cautelare.

Con Decreto Presidenziale n. 92 del 11 marzo 2020, in ragione dell'emergenza Covid-19, si è autorizzata la prosecuzione dell'esercizio provvisorio del servizio da parte di Comuni Riuniti sino al 15.04.2020;

Con ordinanza n. 185/2020 dell'8.4.2020 il TAR ha respinto l'istanza cautelare.

Con nota n°697 del 30.04.2020, è stato indetto per il presente sopralluogo, utile per prendere visione degli impianti del s.i.i., per constatare il loro stato di conservazione ed efficienza e per effettuare una prima valutazione delle esigenze di intervento, invitando a partecipare anche Comuni Riuniti nell'interesse comune e con piena garanzia del contraddittorio.

Con ricorso notificato in data 11.5.2020 Comuni Riuniti ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR n. 185/2020 ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3637/2020 del 19.06.2020, lo ha accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito per l'esame

delle plurime complesse questioni sottese alla vicenda inerente alla risoluzione del contratto di servizio idrico integrato disposta all'Autorità d'Ambito.

Pur essendo l'appello accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito avanti al TAR, e dunque pur non essendo inibita l'ulteriore prosecuzione del procedimento di subentro (CdS IV, decreto 4387/2020), e non avendo Comuni Riuniti fornito i dati, i documenti e la cooperazione necessari, l'ATO non ha dato ulteriore corso al subentro.

Per contro, l'Ente, nell'esercizio dei propri compiti di controllo e dei propri adempimenti istituzionali, ha continuato a vigilare sulla gestione provvisoria ancora in capo a Comuni Riuniti.

Con sentenza n. 117/2021 il TAR Piemonte ha infine respinto il ricorso, dando espressamente atto della conseguente intervenuta risoluzione della convenzione e delle conseguenti attività da porre in essere, doverose e necessarie, per dar corso al provvedimento; ha quindi ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'Autorità competente. Pertanto, con nota prot. n. 486 del 03.03.2021, sono state richieste a Comuni Riuniti S.r.l. le seguenti informazioni da fornire entro e non oltre il 19 marzo 2021, propedeutiche all'attività di subentro:

- 1- Riconciliazione stratificazione tariffaria con i dati contabili per il periodo 2008-2018;
- 2- Individuazione del personale dipendente interessato al passaggio al Gestore subentrante;
- 3- Anagrafiche utenze (in formato informatico database o tabellare) corredata da tutti gli elementi richiesti da ARERA;
- 4- Anagrafici contatori (in formato informatico database o tabellare) e relative letture;
- 5- Dichiarazioni di conformità impianto (denuncia INAIL), verifica di terra, copia ultima bolletta;
- 6- Registro sopralluoghi siti depurazione/scarichi;
- 7- Contratti di manutenzione in essere;
- 8- Presenza di eventuali contenziosi in corso con enti pubblici o privati o con enti di controllo;
- 9- indicazione se ci sono in corso contratti di appalto per investimenti;
- 10- indicazione se ci sono contratti in corso di fornitura per rifornimento magazzini;
- 11- indicazione se sono in corso gare per l'affidamento di nuovi appalti;

La valutazione del valore residuo degli investimenti da riconoscere alla Comuni Riuniti S.r.l. è stata oggetto di specifiche verifiche da parte dell'Ente d'Ambito ed è avvenuta mediante la procedura descritta al successivo punto 3.

2. OGGETTO E FINALITÀ

Con riferimento a quanto previsto nel Contratto di Gestione del s.i.i., il presente documento tecnico definisce, a completamento di quanto disposto con la deliberazione di cui al successivo punto 3.4, a seguito di incontri, sopralluoghi, verifiche e valutazioni intermedie intercorse tra i soggetti sottoscrittori, la quota di recupero degli ammortamenti di investimenti realizzati con risorse di Comuni Riuniti S.r.l. e non completamente ammortizzati, come risultanti dall'ultimo bilancio di gestione approvato.

3. VALORE RESIDUO DEGLI INVESTIMENTI

3.1 Investimenti per Opere

Comuni Riuniti S.r.l. non ha avanzato propria proposta circa il Valore Residuo (VR) degli investimenti non ancora ammortizzati ai sensi della normativa ARERA, né ha comunicato in modo esaustivo il valore dei cespiti, dei contributi a fondo perduto incassati e dei relativi fondi di ammortamento (ove rilevanti) necessari al calcolo del VR in considerazione del disallineamento emerso tra libro cespiti e rendicontazioni investimenti ai sensi del controllo tecnico-amministrativo effettuato da quest'Autorità anche ai fini tariffari.

3.2 Contributi per allacciamenti

I contributi incassati per allacciamenti devono obbligatoriamente essere trattati come CFP ai fini tariffari a partire dall'anno 2012, indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, secondo le metodologie ARERA. Tale impostazione è stata definita già a partire dal Metodo Tariffario Transitorio (2012) ed è stata confermata coi successivi metodi emanati dall'Autorità. Poiché il Gestore non ha dichiarato il valore dei contributi di allacciamenti, in attesa dei dati richiesti da ultimo con nota ATO2 prot. n. 486 del 03.03.2021, si assume un valore nullo.

3.3 Sopralluogo

In data 11 maggio 2020, alle ore 10, presso il Comune di Bioglio, è avvenuto il sopralluogo propedeutico alla determinazione del valore residuo degli impianti e delle reti gestite dalla Comuni Riuniti S.r.l.

Si rimanda all'Allegato 1 al presente documento per il verbale del sopralluogo.

3.4 Determinazione del valore residuo

L'Autorità ha proceduto, sulla base delle fonti contabili obbligatorie e dei dati disponibili relativi al gestore Comuni Riuniti S.r.l., come disposto dalla Regolazione ARERA, alla determinazione del Valore Residuo della gestione, salvo congruaggio – in funzione delle documentazioni contabili richieste alla Società uscente - e riallineamento della stratificazione cespiti rispetto alle fonti contabili obbligatorie per eliminazione dei margini di incertezza sulla stima di cui al successivo punto 2, avvalendosi dell'ausilio tecnico della Società Hydrodata S.p.A.. Tale valorizzazione è stata approvata con deliberazione della Conferenza ATO2 n. 761 del 29.01.2020, non impugnata e divenuta definitiva.

L'attività è consistita, sinteticamente:

1. in una fase preliminare di allineamento delle informazioni disponibili, al fine di disporre di una stratificazione cespiti coerente con le fonti contabili consultate a livello della società Comuni Riuniti;

2. nella ripartizione dei valori di stratificazione per comune, sulla base delle informazioni reperibili nelle fonti contabili (libro cespiti) o sulla base di stime, quando le fonti contabili non riportano indicazioni riferibili territorialmente, basate sui dati di controllo disponibili in A.ato2;
3. nell'applicazione della metodologia di calcolo definita da ARERA nella citata deliberazione 664/15, vigente alla data di riferimento della valutazione, utilizzando esclusivamente il tool di calcolo (file RDT) nell'edizione più aggiornata, messo a disposizione dalla stessa ARERA, opportunamente integrato con i dati di investimento (incremento immobilizzazioni) desunti dal bilancio 2018 del gestore (punto b. par. 3).

Si è proceduto all'applicazione operativa della formula ARERA rispetto alla forma e consistenza dei dati come risultanti dal tool di calcolo. Il VR dei cespiti del gestore è pertanto definito quale sommatoria del valore tariffario dei cespiti stessi, alla data di subentro, al netto delle componenti tariffarie di cui il gestore uscente ha già beneficiato all'interno del VRG di esercizi precedenti, in dipendenza della realizzazione degli investimenti che hanno originato tali cespiti.

L'attribuzione dei cespiti al singolo comune è stata effettuata in modo diretto qualora l'informazione presente in libro cespiti ne consentisse il preciso collocamento territoriale; in modo parametrico, rispetto alla proporzione per categoria degli investimenti dichiarati in controllo, per le voci indicate in modo generico in libro cespiti.

Dall'elaborazione dei dati trasmessi da Comuni Riuniti S.r.l. è stato calcolato **un valore residuo al 31/12/2018 pari a 188.087 euro, che sarà oggetto di conguaglio al ricevimento delle informazioni precedentemente richiamate e loro validazione.**



**OGGETTO: Passaggio gestionale del Comune di Bioglio dalla società Comuni Riuniti S.r.l. alla società Cordar S.p.A. Biella Servizi
SOPRALLUOGO DEL 11 MAGGIO 2020 PER LA VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI REALIZZATI DALLA Comuni Riuniti S.r.l.**

VERBALE

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **11** del mese di **maggio** alle ore **10** presso la sede del Comune di Netro, sono presenti i Sigg.:

- Ceffa Stefano, Sindaco del Comune di Bioglio;
- Lovison Bernardo, Vice Sindaco del Comune di Bioglio;
- Perazio Pietro, Assessore del Comune di Bioglio;
- Piras Fabrizio, Operatore tecnico-manutentivo del Comune di Bioglio;
- Tacchini Laura, Direttore Tecnico Cordar S.p.A. Biella Servizi;
- Dalla Villa Fabio, Responsabile Tecnico Cordar S.p.A. Biella Servizi;
- Foglia Taverna Francesco, Funzionario Tecnico Cordar S.p.A. Biella Servizi;
- Crutto Gabriele, Funzionario Tecnico Cordar S.p.A. Biella Servizi;
- Cuzzi Cesare, Responsabile Servizio Tecnico A.T.O. 2;
- Manachino Andrea, Funzionario Tecnico A.T.O. 2;

ai fini dell'analisi congiunta delle infrastrutture e dei beni atti alla erogazione del s.i.i. nel territorio comunale di Bioglio

Preventivamente all'analisi della situazione infrastrutturale, viene dato atto dell'assenza di Comuni Riuniti. L'Autorità d'Ambito espone quindi gli obiettivi del sopralluogo, atto principalmente ad una verifica sul campo delle infrastrutture e delle reti gestite dalla Comuni Riuniti S.r.l. anche ai fini della loro valorizzazione propedeutica alla determinazione del valore residuo che il gestore subentrante dovrà corrispondere al gestore uscente.

Dopo l'intervento introduttivo da parte dell'Autorità d'Ambito, il Comune prende la parola per rappresentare le motivazioni della rappresentata volontà di cambio gestionale del s.i.i. Tra questi, la volontà di uniformare la gestione con i Comuni confinanti, coi quali esistono o sono in procinto di essere avviate gestioni associate di funzioni fondamentali comunali, l'esistenza di una serie di

consorzi privati (soggetti terzi) che presto dovranno retrocedere la gestione delle infrastrutture al Comune e, non ultimo, la necessità distaccare l'operatore manutentivo comunale, Sig. Piras, dalla manutenzione ordinaria delle infrastrutture (es. sfalcio erba) e lettura contatori, per altre mansioni di competenza del Comune. Il Gestore subentrante illustra quindi la propria organizzazione e le principali modalità operative.

Stante le condizioni meteorologiche avverse, si conviene di non procedere al sopralluogo, demandando ad una successiva fase la visita ispettiva presso gli impianti acquedottistici e di depurazione oggetto del passaggio gestionale.

L'incontro si conclude alle ore 12:20

Allegato 2 – Consistenza degli impianti di acquedotto

Quale riferimento per la consistenza degli impianti del Comune di Bioglio è stata considerata la documentazione trasmessa da Comuni Riuniti S.r.l. all'Autorità d'Ambito in occasione di attività inerenti il *Progetto di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d'Ambito*.

Comparto acquedotto

L'acquedotto comunale di Bioglio è caratterizzato da una frammentazione molto elevata dovuta principalmente a:

- Presenza di un numero elevato di frazioni sparse in tutto il territorio;
- Conformazione del territorio tipicamente collinare;
- Presenza di numerosi consorzi privati.

Per quanto sopra la rete attraversa il territorio servendo frazioni o loro porzioni, coprendo circa il 70% della popolazione residente. Inoltre sono presenti numerose seconde case utilizzate prevalentemente nel periodo estivo.

L'acquedotto viene alimentato da n. 12 piccole sorgenti (da CRM004 a CRM015) superficiali che soffrono particolarmente degli eventi climatici (gelo invernale e siccità estiva) che determinano una variazione molto importante delle portate. Tale situazione ha determinato nel tempo l'avvento di situazioni di criticità che sono state superate con l'approvvigionamento di acqua potabile con autobotte. Il serbatoio di compensazione di Frazione Canepa (SEB_CM004) è stato dotato di sistema di telecontrollo che verifica, in continuo, il livello della vasca e segnala eventuali abbassamenti repentini del livello.

Non si evidenziano particolari problematiche qualitative dell'acqua che, quando viene immessa in distribuzione subisce il trattamento debatterizzatore con UV (POT_CM003 e POT_CM004).

Le reti di distribuzione sono obsolete ed in particolare in Frazione Chiesa presentano danni piuttosto gravi dovuti alle correnti vaganti.

Comparto fognatura e depurazione

La rete fognaria comunale è, come per l'acquedotto, frammentata sul territorio e conta 14 impianti di trattamento. La rete soffre in maniera ancor più evidente la morfologia del territorio per cui sono presenti piccoli impianti di trattamento a servizio di piccoli nuclei abitati corrispondenti a pochi abitanti equivalenti. Proprio l'andamento impervio del terreno ha impedito la realizzazione di collettori interfrazionali.

Anche gli impianti di depurazione sono spesso posizionati in luoghi difficilmente raggiungibili pertanto risultano complesse e costose le operazioni di pulizia, manutenzione e spurgo.